

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 2019

Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato, on. Vittorio Ferraresi e on. prof. Andrea Giorgis. (19A07965)

(GU n.299 del 21-12-2019)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia l'on. avv. Alfonso Bonafede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'on. Vittorio Ferraresi e l'on. prof. Andrea Giorgis;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

on. Vittorio Ferraresi

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente a:

Direzione generale degli affari interni, per quanto attiene alla materia penale;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente a:

Direzione generale del personale e della formazione;
Direzione generale dei magistrati, per gli affari in materia di magistratura onoraria;

Direzione generale del bilancio e della contabilita';

3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria relativamente a:

Direzione generale del personale e delle risorse;
Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

on. Andrea Giorgis

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente a:

Direzione generale degli affari giuridici e legali;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente a:

Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente a:

Direzione generale del personale e delle risorse per gli affari in materia di edilizia penitenziaria;

Direzione generale della formazione;

4. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', relativamente a:

Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

Al Sottosegretario di Stato on. Vittorio Ferraresi e' delegata, altresì, la firma degli atti di seguito indicati:

a) giudici onorari dei tribunali per i minorenni e consiglieri onorari delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni: nomine, conferme, rinunce, dimissioni;

b) trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Al Sottosegretario di Stato on. Andrea Giorgis e' delegata, altresì, in caso di impedimento o assenza del Ministro, la firma degli atti di seguito indicati:

c) estradizioni urgenti per l'estero e dall'estero, a norma degli articoli 697 e ss. c.p.p. e ai sensi della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957;

d) richieste di procedimenti penali ex articoli 9 e 10 c.p..

Art. 3

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio di amministrazione.

Art. 4

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potesta' del Ministro:

a) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

b) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati;

d) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

e) le relazioni internazionali e, in particolare, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

f) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione e il controllo del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;

g) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313

del codice penale;

h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

i) le richieste di rinuncia al diritto di priorit  nell'esercizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorit  nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di appartenenti alle Forze della NATO, ai sensi della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze armate ed a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666;

j) gli atti del Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale degli affari interni in materia civile, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova Direzione generale di cui all'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99/2019, ivi comprese le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei Consigli degli ordini professionali nonch  in materia di recupero dei crediti liquidati, in favore dell'Amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale;

k) gli atti della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova Direzione generale di cui all'art. 3, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99/2019;

l) gli atti della Direzione generale dei magistrati nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla magistratura ordinaria;

m) gli atti della Direzione generale del personale e della formazione nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente ai collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio dei magistrati ordinari;

n) gli atti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

o) gli atti della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

p) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

q) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

r) i conferimenti di onorificenze e le concessioni di patrocinio;

s) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilit  di delega nonch  quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avvocati e quelli non espressamente delegati ai Sottosegretari.

Art. 5

La comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione dei Sottosegretari, anche nelle materie delegate, deve essere preventivamente concordata, sui contenuti e nelle forme, con il Ministro.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 28 novembre 2019

Il Ministro: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministero della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2357